



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.gov.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

**SPETT.LE DITTA APPALTATRICE
CNS SOC. COOP.**

PEC cns.subappalti@legalmail.it

**SPETT.LE DITTA CONSORZIATA
KINEO ENERGY E FACILITY SRL**

PEC kineo@legalmail.it

**SPETT.LE DITTA SUBAPPALTATRICE
MASCIOLINI SRL**

PEC ELETTROMECCANICAMASCIOLINISNC@PEC.CNAPERUGIA.IT

**E .PC. P.I. MAURIZIO RAPAIOLI
GEOM. FRANCO SORBELLI
GEOM. MARIO TABORCHI
GEOM. GIOVANNI POGGIONI**

**RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE
DOTT. LUIGI SICILIA**

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2" (SIE2) -
RINEGOZIAZIONE CON PROROGA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008
DELIBERA N. 129 DEL 05/02/2018 - CIG 7379281751
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E
RIPARAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE QUALI POMPE, MOTOPOMPE ECC.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 129 del 05/02/2018, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, è stata disposta la rinegoziazione con proroga della Convenzione Consip SIE 2 – Lotto 6, a cui questa Azienda ha aderito;

VISTA la nota Prot.n. 20/BO/25085/P/BPI/FBE, acquisita al prot. Usl n. del 166559 del 12/10/2020, con la quale CNS soc. coop. ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle attività di



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

installazione e riparazione di macchine elettriche quali pompe, motopompe, ecc., come meglio specificato nello schema di contratto di subappalto, stipulato tra Kineo Energy e Facility e Masciolini srl con sede in Ospedalicchio di Bastia U. (PG), Viale Europa n. 7, c.f. 01690830540, per un importo stimato del subcontratto di € 30,000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza 14/10/2026.

RILEVATO che:

- ✓ la quota massima subappaltabile del servizio, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è il 30%;
- ✓ all'atto dell'offerta la CNS aveva dichiarato di voler subappaltare parte del servizio in argomento;

DATO ATTO che:

- ✓ è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 118, comma 2, punto 2) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e, comunque, in tempo utile per consentire, preliminarmente all'inizio dei lavori, l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;
- ✓ la Ditta Masciolini srl risulta in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'esecuzione del servizio in subappalto e che sussistono le condizioni richieste dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto, così come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio;

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ il rispetto del limite del trenta per cento di quota parte subappaltabile;

AUTORIZZA

il subappalto delle attività di installazione e riparazione di macchine elettriche quali pompe, motopompe, ecc., come meglio specificato nello schema di contratto di subappalto, stipulato tra Kineo Energy e Facility e Masciolini srl con sede in Ospedalicchio di Bastia U. (PG), Viale Europa n. 7, c.f. 01690830540, per un importo stimato del subcontratto di € 30,000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza 14/10/2026.

Si precisa comunque che:



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.gov.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

- a) ai sensi dell'art. 118, c. 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e della Regione Umbria; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte della ditta subappaltatrice, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- b) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- c) ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 7 del 28 aprile 2004, l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fidejussoria.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*

Annalisa Spoletini - Ufficio Procedure Appalti
tel. 075/8139637 e-mail annalisa.spoletini@uslumbria1.it